



CONI

Monitoraggio Attività Legislativa

Novembre 2018

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

La Commissione Bilancio (V) della Camera dei Deputati ha concluso l'esame, in prima lettura, del DDL 1334/AC - TRIA, recante il bilancio di previsione 2019 ed il bilancio pluriennale 2019-2021, che prevede alcune norme di particolare interesse per lo sport.

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, in prima lettura, il DDL 886/AS - CONTE/TRIA, avente ad oggetto la conversione in legge del c.d. decreto fiscale (D.L. n. 119/2018), che disciplina, tra l'altro, la pacificazione fiscale e la fatturazione elettronica nello sport. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei Deputati e la Commissione Finanze (VI) ne ha avviato l'esame in seconda lettura (DDL 1408/AC - CONTE/TRIA).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2018, che sostituisce il DPCM 4 maggio 2018 ed individua i criteri e le modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie» (articolo 1, comma 362, della Legge di Bilancio 2018).

Registrato alla Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2018, recante l'approvazione del secondo Piano pluriennale degli interventi, nell'ambito del Fondo «Sport e Periferie».

Le Commissioni riunite Giustizia (II) e Affari esteri (III) del Senato della Repubblica hanno avviato l'esame del DDL 773/AS - CONTE / MOAVERO MILANESI, che prevede la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive.

Con riferimento al DDL 846/AS - CONTE, avente ad oggetto la conversione in legge del D.L. n. 115/2018 (*«Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive.»*), si segnala che il Governo non ha insistito per la conversione in legge del provvedimento alla luce della delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 26 ottobre u.s., relativa alla riforma della giustizia sportiva.

1 Camera dei Deputati

- | | | |
|------------|--|---|
| 1.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – DDL 1334
Bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 | 5 |
| 1.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – PDL 1074
Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche | 8 |
| 1.3 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – PDL 665
Ausili e protesi per lo sport destinati a persone disabili | 8 |
| 1.4 | PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1343
Promozione dell'ippoterapia | 9 |
| 1.5 | PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1412
Sport e contrasto all'obesità infantile | 9 |
-

2 Senato della Repubblica

- | | | |
|------------|---|----|
| 2.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA – DDL 886
Decreto fiscale | 10 |
| 2.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – DDL 773
Convenzione contro la manipolazione delle competizioni sportive | 11 |
| 2.3 | PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 972
Professionismo sportivo e di parità di genere nello sport | 12 |
| 2.4 | PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 958
Promozione dello sport negli istituti penitenziari minorili | 12 |
-

3 Gazzetta Ufficiale

- | | | |
|------------|--|----|
| 3.1 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 OTTOBRE 2018
Fondo "Sport e periferie" | 13 |
| 3.2 | LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N. 132 E TESTO COORDINATO
DEL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113
Sicurezza pubblica | 15 |
| 3.3 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 7 NOVEMBRE 2018
Emissione moneta "100° anniversario della nascita di Fausto Coppi" | 16 |
| 3.4 | REGIONE SICILIA – DECRETO PRESIDENZIALE 26 APRILE 2018, N. 11
Requisiti dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità
all'attività sportiva agonistica | 16 |

4 Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 4.1** DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 OTTOBRE 2018
Fondo "Sport e periferie" / Approvazione del secondo piano pluriennale degli interventi 17
- 4.2** ESAME DI LEGGI REGIONALI – Regione Puglia – Legge 5 ottobre 2018, n. 50
Prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 18
-

5 Parlamento

- 4.1** TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI - Corte dei conti
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria dell'AeCI 19

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1334/AC – TRIA

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Norme d'interesse: Articolo 1, commi da 355 a 372, commi 422 e 423, comma 653

Stato: 1^a lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 31 ottobre 2018

Assegnazione Commissione Bilancio (V):
6 novembre 2018

Relatori: Raphael RADUZZI (M5S) e Silvana Andreina COMAROLI (L-SP)

Avvio Iter Commissione: 13 novembre 2018

Ultima seduta: 4 dicembre 2018

Sport bonus, riassetto del CONI e finanziamento dell'attività sportiva nazionale, diritti audiovisivi sportivi ed ulteriori misure in materia di sport.

4 dicembre u.s.

La Commissione Bilancio (V) ha concluso l'esame del provvedimento che contiene le misure necessarie alla realizzazione della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

A seguire, le norme di particolare interesse per lo sport, alcune delle quali sono state inserite nell'articolo o modificate rispetto alla formulazione originaria attraverso l'approvazione di emendamenti.

SPORT BONUS (articolo 1, commi da 355 a 362)

Le norme disciplinano l'agevolazione fiscale, ampliando il credito d'imposta istituito dalla legge di bilancio 2018. Nello specifico:

- per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi;
- il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui

- ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP;
- non si applicano il limite dell'utilizzo in compensazione di 700 mila euro (di cui alla legge n. 388/2000) e quello annuale di 250 mila euro (di cui alla legge n. 244/2007);
- i soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d'imposta con diversa agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni;
- i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici; entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i medesimi soggetti comunicano altresì lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate;
- l'individuazione delle necessarie disposizioni attuative è demandata ad un decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

- a copertura finanziaria, viene ridotta sul quadriennio 2019-2022 l'autorizzazione di spesa in favore delle società sportive dilettantistiche prevista all'articolo 13, comma 5, del c.d. decreto dignità.

RIASSETTO DEL CONI E FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NAZIONALE (articolo 1, commi da 363 a 366)

Le norme intervengono sul riassetto del CONI – di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 138/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/2002 - e sul finanziamento dell'attività sportiva nazionale. In particolare:

- la società «CONI Servizi spa» assume la denominazione di «Sport e salute Spa»;
- le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su designazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport, sentito il CONI. Gli incarichi degli organi di vertice del CONI e della società sono fra loro incompatibili e l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport;
- a decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del CONI e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in specifici settori di attività (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive). Tali risorse sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana e, per una quota non inferiore

a 370 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI alle federazioni sportive nazionali ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione;

- in sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse tra CONI e Sport e salute Spa può essere rimodulata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI;
- ogni riferimento al Ministro per i beni e le attività culturali, contenuto nel citato articolo 8 del decreto-legge n. 138/2002, viene sostituito con quello all'autorità di Governo competente in materia di sport.

DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI (articolo 1, commi 367 e 368)

Le norme intervengono sulla disciplina relativa ai diritti audiovisivi sportivi. Nello specifico:

- vengono apportate le seguenti modifiche all'articolo 26 del d.lgs. n. 9/2008, recante i criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote destinate alla mutualità generale:
 - si riduce dal 20% al 10% la quota parametrata al radicamento sociale, che viene determinata nella misura del 6% sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e nella misura del 4% sulla base dell'audience televisiva certificata;
 - si inserisce una quota aggiuntiva del 10% parametrata al minutaggio dei giovani calciatori, che viene determinata sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, di età compresa tra i 15 e i 21 anni e che siano stati tesserati per l'attuale società per almeno tre interi Campionati di serie A;

- si prevede che il DPCM attuativo individui anche i criteri di determinazione del minutaggio dei giovani calciatori, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente.
- si dispone che, a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possano accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della CONSOB. Tali incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI SPORT
(articolo 1, commi da 369 a 372,
commi 422 e 423 e comma 653)

Le norme recano le seguenti ulteriori misure in materia di sport:

- si incrementa - nella misura di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019 - l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 86/2003, recante l'istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico (comma 369);
- si modifica l'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al DPR n. 642/1972, per estendere l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto - oltre all'esonero già previsto per le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva - anche agli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (comma 370);
- si sostituisce il comma 407 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, che concerne il programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, con disabilità intellettiva, "Special Olympics Italia", autorizzando la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 quale contributo per la relativa attuazione e per lo sviluppo dei progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettiva in tutto il territorio nazionale (comma 371);
- si incrementano le risorse del fondo costituito presso l'Istituto per il credito sportivo - di cui all'articolo 5 della legge n. 1295/1957 - per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di 12.829.176,71 euro nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio del medesimo Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004 (comma 372);
- si modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, che riguarda interventi a valere sulle risorse del c.d. Fondo Kyoto. Per quanto di interesse, i finanziamenti a tasso agevolato possono essere concessi anche a soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2016. L'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione dei prestiti agevolati è demandata ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (commi 422 e 423);
- si interviene sul comma 1048 dell'articolo 1 della legge 205/2017, allo scopo di prorogare - dal 31 dicembre 2018 fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 - le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati (comma 653).

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 1074/AC – RUOCCO (M5S)

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Norme d'interesse: Articolo 7

Stato: 1^a lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 6 agosto 2018

Assegnazione Commissione Finanze (VI):
 19 settembre 2018

Relatrice: Carla RUOCCO (M5S)

Avvio Iter Commissione: 20 settembre 2018

Presentazione di un'unica dichiarazione attestante il rispetto della franchigia prevista dall'articolo 69, comma 2, del TUIR.

15 novembre u.s.

La Commissione ha concluso un ciclo di audizioni informali sul provvedimento.
 In ordine alla presentazione di emendamenti al te-

sto, si segnala la proposta **31.4 - PASTORINO (LeU)** - ritenuta ammissibile - volta ad assoggettare, tra l'altro, gare ed eventi sportivi ad aliquota IVA agevolata al 5%.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 665/AC - VERSACE (FI-BP)

Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Norme d'interesse: Intero articolato

Stato: 1^a lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 24 maggio 2018

Assegnazione Commissione Affari sociali (XII):
 31 luglio 2018

Relatrice: Giuseppina VERSACE (FI)

Avvio Iter Commissione: 25 ottobre 2018

Aggiornamento dell'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

29 novembre u.s.

La Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento ed alcuni deputati hanno chiesto di approfondirne il contenuto svolgendo un breve ciclo di audizioni.

La relatrice, VERSACE (FI-BP), dopo aver manifestato disponibilità in tal senso, ha precisato che la proposta di legge ha per oggetto qualsiasi tipo di protesi per attività sportiva, a prescindere dalla natura della disabilità della persona interessa-

ta. Ha segnalato, quindi, l'esigenza di sanare la disparità di trattamento tra coloro che sono assistiti dall'Inail e le persone che percepiscono una pensione per invalidità civile. Inoltre, ha ricordato l'importanza della pratica sportiva come terapia, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta in maniera non agonistica o agonistica ed ha chiarito che il riferimento all'alta tecnologia è dovuto alla natura propria degli ausili per la pratica sportiva, non solo a livello agonistico.

Il Sottosegretario per la salute, BARTOLAZZI, pur esprimendo apprezzamento per la proposta di legge, ha rilevato che i fondi stanziati risultano inadeguati a fronte delle stime elaborate.

In relazione alle preoccupazioni di carattere finanziario espresse dal rappresentante del Governo, la

relatrice ha osservato che il Servizio sanitario nazionale potrebbe in alcuni casi concorrere solo ad una parte della spesa necessaria all'acquisto dei dispositivi, mentre il deputato DE MARTINI (L-SP) ha proposto di collegare l'erogazione della prestazione al livello reddituale delle persone disabili.

1.4 | PROMOZIONE DELL'IPPOTERAPIA

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1343/AC – ANGELUCCI (FI-BP)

Presentazione: 6 novembre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni per la disciplina e la promozione delle tecniche riabilitative svolte attraverso l'utilizzo del cavallo (ippoterapia).

1.5 | SPORT E CONTRASTO ALL'OBESITÀ INFANTILE

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1312/AC – MINARDO (FI-BP)

Presentazione: 3 dicembre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Norme per il potenziamento dell'attività sportiva per contrastare l'obesità infantile

2.1 DECRETO FISCALE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 886/AS - CONTE/TRIA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Norme d'interesse: Articoli 7 e 10, commi 01 e 02

Stato: 1^a lettura - Assemblea

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 23 ottobre 2018

Assegnazione Commissione Finanze (VI):
23 ottobre 2018

Relatore: Emiliano FENU (M5S)

Avvio Iter Commissione: 30 ottobre 2018

Ultima seduta: 26 novembre 2018

Avvio iter Assemblea: 27 novembre 2018

Approvazione: 28 novembre 2018

Pacificazione fiscale e fatturazione elettronica nello sport.

28 novembre u.s.

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, in prima lettura, il provvedimento.

Per quanto di interesse, sono stati accolti i seguenti emendamenti al testo del decreto-legge:

- con riferimento alla pacificazione fiscale nello sport, la proposta **7.1000 – COMMISSIONE**, sopprimendo il comma 1 dell'articolo 7, ha eliminato la possibilità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, allo scopo di garantire il coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 9 che è stato integralmente sostituito. Infatti, tale articolo, nel nuovo testo, concerne le irregolarità formali, mentre inizialmente disciplinava detta dichiarazione. Inoltre, ai fini della definizione agevolata sia degli atti del procedimento di accertamento sia delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, viene integrato il requisito dell'iscrizione nel registro CONI in capo ai sodalizi sportivi dilettantistici, prevedendo che risulti alla data del 31 dicembre 2017;
- in merito alle semplificazioni per l'avvio della fatturazione elettronica, di cui all'articolo 10, la proposta **10.100 (testo 2) – COMMISSIONE** ha introdotto i seguenti nuovi commi (01 e 02).
Il comma 01 emenda l'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015, per includere tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull'obbligo di fatture elettroniche per le cessioni di

beni e le prestazioni di servizi anche i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Nel caso in cui tali soggetti nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65.000 euro, si prevede che debbano assicurare l'emissione della fattura per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Il comma 02 - come modificato dalla proposta di coordinamento **C1 - RELATORE** - dispone che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, siano adempiuti dai cessionari.

Si segnala che durante l'esame del provvedimento in Commissione Finanze (VI), il Governo ha accolto come raccomandazione i seguenti ordini del giorno:

G/886/12/6 – RIZZOTTI (FI-BP): impegna il Governo, tra l'altro, "a valutare le possibilità di adottare misure volte a consentire alla popolazione anziana di usufruire di detrazioni fiscali per le attività sportive e dilettantistiche";

G/886/22/6 – MARTI (L-SP): impegna il Governo "a valutare l'opportunità di autorizzare i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, che utilizzino manufatti amovibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2";

G/886/23/6 – MONTANI (L-SP): impegna il Governo "a valutare, nelle more del riordino del settore delle concessioni demaniali marittime: a) l'opportunità, considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale, di prevedere una proroga di 25 anni alla scadenza dei termini di durata delle concessioni dei beni demaniali siti nei luoghi colpiti dagli eventi atmosferici richiamati in premessa; b) l'opportunità di autorizzare i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, che utilizzano manufatti amovibili, a mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, per eliminare inutili costi di montaggio e smontaggio degli stessi e incentivare la destagionalizzazione delle attività balneari; c) l'opportunità di adottare una procedura di definizione dei procedimenti giudiziari, aventi ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, con versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 20 per cento delle somme richieste ovvero con un pagamento rateizzato, come specificato in premessa";

stico ricreativo, che utilizzano manufatti amovibili, a mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, per eliminare inutili costi di montaggio e smontaggio degli stessi e incentivare la destagionalizzazione delle attività balneari; c) l'opportunità di adottare una procedura di definizione dei procedimenti giudiziari, aventi ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, con versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 20 per cento delle somme richieste ovvero con un pagamento rateizzato, come specificato in premessa";

G/886/24/6 – MONTANI (L-SP): impegna il Governo "a valutare, nelle more del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, l'opportunità di adottare una procedura di definizione dei procedimenti giudiziari, aventi ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, con le modalità e i tempi illustrati in premessa".

2.2 CONVENZIONE CONTRO LA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 773/AS - CONTE / MOAVERO MILANESI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Norme d'interesse: Intero articolato

Stato: 1^a lettura - Commissioni

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 10 agosto 2018

Assegnazione Commissioni riunite Giustizia (II) e Affari esteri (III): 6 settembre 2018

Relatore: Emanuele PELLEGRINI (L-SP)

Avvio Iter Commissione: 15 novembre 2018

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione.

15 novembre u.s.

Le Commissioni hanno avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore PELLEGRINI (L-SP).

Il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, che mira a proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in con-

formità al principio della sua autonomia.

La Convenzione rappresenta uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta a tale fenomeno, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale. Il testo si compone di 41 articoli suddivisi nei seguenti 9 capi: scopo, principi guida e definizioni (articoli 1-3); prevenzione,

cooperazione e altre misure (articoli 4-11); scambio di informazioni (articoli 12-14); diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); sanzioni e misure (articoli 22-25); cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); verifica dell'attuazione (articoli 29-31); disposizioni finali (articoli 32-41).

Il disegno di legge consta di 7 articoli ed introduce norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni – articoli 9, 25 e 23 - della Convenzione. In particolare:

- l'articolo 3 individua l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive;
- l'articolo 4 modifica la legge n. 401/1989, introducendo l'articolo 5-bis. In caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, è sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono de-

stinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al medesimo reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale confisca, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. Si applica l'articolo 322-ter, comma 3, del codice penale, in base al quale spetta al giudice, con la sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca;

- l'articolo 5 interviene sul d.lgs. n. 231/2001, introducendo l'articolo 25-quaterdecies. Per i reati di frode in competizioni sportive (delitto) e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (delitto o contravvenzione), si applicano all'ente differenti sanzioni pecuniarie, a seconda che si tratti di delitti (fino a 500 quote) o di contravvenzioni (fino a 260 quote). In caso di condanna per uno dei citati delitti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

2.3

PROFESSIONISMO SPORTIVO E DI PARITÀ DI GENERE NELLO SPORT

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 972/AS – MAIORINO (M5S)

Presentazione: 15 novembre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni in materia di professionismo sportivo e di parità di genere nello sport.

2.4

PROMOZIONE DELLO SPORT NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI MINORILI

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 958/AS – PIARULLI (M5S)

Presentazione: 26 novembre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili.

3.1 FONDO "SPORT E PERIFERIE"

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 ottobre 2018**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
5 novembre 2018 - Serie Generale n. 257

Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie».

Il decreto, costituito da nove articoli, sostituisce il DPCM 4 maggio 2018 ed individua i criteri e le modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie» (di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 185/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2016), assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della Legge di Bilancio 2018.

L'articolo 1 prevede che le risorse destinate dal 1° gennaio 2018 al fondo siano finalizzate ai seguenti interventi:

- ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

L'articolo 2 disciplina la procedura di selezione delle richieste di intervento da finanziare, che si articola nelle seguenti fasi:

- entro il 15 novembre di ogni anno l'Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale un apposito bando;
- le richieste sono presentate all'Ufficio per lo Sport a mezzo posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando;
- nei successivi 45 giorni la commissione giudicatrice, formata da tre soggetti di adeguata professionalità, determina la proposta di graduatoria (sottoposta al parere della Conferenza unificata) e la trasmette all'Ufficio per lo Sport che la pubblica sul proprio sito internet istituzionale.

L'articolo 3 reca i criteri – ed i relativi parametri

per l'assegnazione dei punteggi - per la selezione delle richieste di intervento da finanziare. In particolare:

- a) localizzazione dell'intervento (massimo 27 punti);
- b) stato di avanzamento della progettazione (massimo 20 punti);
- c) incidenza del contributo richiesto sull'importo complessivo dell'intervento (massimo di 19 punti);
- d) polifunzionalità dell'impianto (massimo 18 punti);
- e) natura giuridica dell'ente titolare del diritto di proprietà dell'impianto (massimo 16 punti).

Inoltre, si prevede che siano ammesse al finanziamento le richieste di intervento che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 40 punti su 100, che in caso di parità di punteggio siano prioritariamente finanziate le richieste di intervento localizzate in comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e che l'erogazione del contributo avvenga in modo frazionato in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, certificati dal direttore dei lavori.

L'articolo 4 dispone che siano escluse le richieste:

- già finanziate con altre risorse pubbliche diverse da quelle del decreto;
- presentate da enti che siano già stati assegnatari di finanziamenti a valere sul fondo «Sport e Periferie» o sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
- relative ad impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o che insistono su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;
- se ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici;
- che non siano cofinanziate in misura almeno pari al 25%.

L'articolo 5 disciplina i seguenti casi di revoca del contributo:

- assenza, mancato rilascio, revoca o annullamento del titolo abilitativo edilizio;

- venir meno della concessione amministrativa per gli interventi aventi ad oggetto un impianto in tale regime, salva la possibilità di subentro per il nuovo concessionario;
- sopravvenienza delle cause di esclusione (di cui al precedente articolo 4) relative al finanziamento pubblico ed all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici;
- grave inadempimento.

In dette ipotesi, le somme percepite devono essere restituite dal beneficiario, per essere poi riversate nel fondo. L'articolo 6 prevede che il bando possa fissare un importo massimo per ogni richiesta di finanziamento. Inoltre, detta le regole per garantire un'equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, stabilendo che le richieste in una medesima regione non possano gravare sul fondo per importi cumulativamente superiori al 10% della sua capienza. Peraltro, la percentuale viene innalzata

sino a concorrenza delle somme disponibili qualora l'ammontare complessivo delle richieste ammesse non esaurisca la capacità totale del fondo; in caso di superamento del limite, le richieste sono soddisfatte in ordine di graduatoria.

L'articolo 7 dispone che le somme non assegnate all'esito dello scorrimento della graduatoria rimangano nel fondo e si cumulino a quelle previste per l'anno successivo.

Da ultimo, l'articolo 8 riconosce la possibilità che una quota non superiore al 2% delle risorse sia utilizzata dall'Ufficio per lo Sport per le spese concernenti le attività di supporto strettamente necessarie all'attuazione dell'intervento. Inoltre, prevede che per le attività necessarie all'attuazione del decreto il medesimo Ufficio possa avvalersi della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale.

Legge 1 dicembre 2018, n. 132

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

3 dicembre 2018 - Serie Generale n. 281

Testo coordinato del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.».

Il testo del decreto-legge n. 113/2018 coordinato con la legge di conversione n. 132/2018 è costituito da 74 articoli.

Per quanto di interesse, l'articolo 7 amplia il novero dei reati che, in caso di condanna con sentenza definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale, quali, tra l'altro, lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo, l'articolo 20 estende l'applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice antimafia (D.lgs. n. 159/2011). Si tratta degli indiziati dei delitti con finalità di terrorismo e di coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente

rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di specifici delitti, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue finalità terroristiche.

L'articolo 20-bis incrementa il contributo delle società organizzatrici di competizioni calcistiche, destinato a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi sportivi.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'iter parlamentare il Governo ha espresso parere favorevole sull'**o.d.g. 9/1346/44 - DE CARLO L. (Fdl)**, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare concrete iniziative volte ad arginare l'odioso fenomeno degli atti di violenza contro gli arbitri di calcio, soprattutto dei campionati minori.

3.3 EMISSIONE MONETA "100° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI FAUSTO COPPI"

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 7 novembre 2018

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
10 novembre 2018 - Serie Generale n. 262

Emissione e corso legale della moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «100° Anniversario della nascita di Fausto Coppi», in versione fior di conio, millesimo 2019

Il decreto, costituito da 6 articoli, autorizza l'emissione della moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «100° Anniversario della nascita di Fausto Coppi» in versione fior di conio, millesimo 2019, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Inoltre, vengono determinate le relative caratteristiche tecniche ed artistiche, si prevede che abbia corso legale dal 10 gennaio 2019 e si rinvia ad un successivo provvedimento per la definizione delle modalità di cessione della moneta.

3.4 REQUISITI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA

Regione Sicilia
Decreto presidenziale 26 aprile 2018, n. 11

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
17 novembre 2018 - 3° Serie Speciale Regioni n. 44

Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36. Disciplina dei requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica secondo la normativa e le linee guida nazionali.

Il provvedimento, composto da 8 articoli, individua i requisiti strutturali, di personale e di organizzazione e la dotazione strumentale che i soggetti certificatori - di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, della legge regionale n. 36/2000 - devono possedere, al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria al rilascio della certificazione di idoneità all'attività spor-

tiva agonistica, ad esclusione dei medici specialisti in medicina dello sport.

Inoltre, sono disciplinati vari aspetti relativi al rilascio di tale certificazione (accertamenti diagnostici, referti degli esami integrativi o delle consulenze specialistiche, eventuale giudizio di non idoneità) e vengono fissati alcuni obblighi degli enti sportivi.

4.1 FONDO "SPORT E PERIFERIE" / APPROVAZIONE DEL SECONDO PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 ottobre 2018

Stato: registrato alla Corte dei Conti

Il decreto, costituito da 3 articoli, reca l'approvazione del secondo Piano pluriennale degli interventi, finalizzato alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e all'adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Per l'attuazione del Piano, l'affidamento dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro, previa verifica di congruità da parte del CONI, può essere effettuato - ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del codice dei contratti pubblici - dai comuni nel cui territorio è ubicato l'impianto sportivo. Il Comune provvede altresì alla verifica del corretto e tempestivo andamento dei lavori, nel rispetto della normativa vigente, dandone comunicazione al CONI, il quale, all'esito positivo, procede alla erogazione dei corrispettivi.

Il CONI o un soggetto da esso delegato provvede alla realizzazione degli interventi individuati nel Piano, previa verifica di congruità da parte del CONI e conseguente sottoscrizione di accordi con i singoli proponenti, nei quali sono definiti i termini e le modalità di esecuzione delle opere ai sensi della vigente normativa.

Nel caso in cui la stima di costo indicata nel quadro economico della singola proposta sia inferiore al reale costo dell'intervento, il CONI subordina la realizzazione dello stesso al previo impegno del proponente o proprietario a concorrere all'intera copertura dei costi aggiuntivi, ovvero compatibilmente con la natura dell'intervento, alla riduzione dello stesso.

Qualora emerga la necessità di adeguamenti pro-

gettuali o esecutivi rispetto a quanto indicato o allegato nella proposta, il CONI, sentita l'Autorità vigilante, può assegnare un congruo termine per il relativo aggiornamento o adeguamento, decorso il quale il finanziamento si intende revocato.

In caso di insussistenza o incongruità dei requisiti dichiarati al momento della proposta di finanziamento o di inottemperanza ai predetti impegni, il CONI, su parere conforme dell'Autorità vigilante, ovvero l'Autorità vigilante medesima, procede alla dichiarazione di decadenza dai contributi e finanziamenti concessi ed al recupero di quelli eventualmente corrisposti.

La decadenza totale o parziale dai contributi e finanziamenti può essere altresì dichiarata dal CONI, previo parere conforme dell'Autorità vigilante, ovvero dall'Autorità vigilante medesima, in caso di violazioni di legge nonché qualora i soggetti beneficiari non ottemperino nei termini previsti agli obblighi assunti, anche inerenti alle specifiche tecniche o alle scadenze temporali previste per la realizzazione dei relativi interventi.

Eventuali rimodulazioni del Piano sono approvate con successivi provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2016.

Per le previste finalità, allo scopo di dare attuazione al fondo, viene approvata la riserva tecnica di 12 milioni di euro da utilizzare, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, per le spese connesse all'attuazione del Piano, per l'impiantistica agonistica di alto livello di interesse strategico delle Federazioni sportive olimpiche e, in via residuale, per far fronte a rischi, a spese straordinarie e/o imprevedibili, che comportino uno scostamento dal budget assegnato, a valere sul Fondo "Sport e Periferie".

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Puglia

Legge 5 ottobre 2018, n. 50

*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto
dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.*

28 novembre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge, costituita da 7 articoli, promuove e sostiene azioni e iniziative di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo, allo scopo di tutelare la crescita dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza.

Per tali finalità, si prevede che la Regione conceda finanziamenti per programmi e progetti relativi a determinati interventi, tra cui le attività sportive sulle tematiche del rispetto delle diversità e del

principio di uguaglianza tra individui e l'organizzazione di corsi di formazione per gli educatori sportivi.

Tra i soggetti beneficiari rientrano le associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Puglia, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

Da ultimo, viene attivato un tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo – di cui fa parte il rappresentante del CONI regionale – per creare sinergie tra i vari operatori competenti ed anche con finalità di monitoraggio.

5.1 DETERMINAZIONE E RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AECI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Corte dei conti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha inviato - ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 259/1958 - la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Aero Club d'Italia, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i

documenti rimessi dall'ente (Doc. XV, n. 78). Questa documentazione è stata trasmessa alle Commissioni Bilancio (V), Cultura (VII) e Trasporti (IX) della Camera dei Deputati ed alle Commissioni Bilancio (V) e Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.